



Istituto Nazionale di Statistica

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SUI CRITERI DI EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DI RICERCATORE E TECNOLOGO TRIENNIO 2019-2021

Il giorno 17 gennaio dell'anno 2024, presso i locali dell'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, la delegazione di parte pubblica, composta da Stefano MENGHINELLO in qualità di delegato del Presidente e da Michele CAMISASCA in qualità di Direttore Generale e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL di comparto;

Visto l'articolo 7, comma 3, del CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016- 2018, secondo il quale il contratto collettivo integrativo ha durata triennale mentre i criteri di ripartizione dei Fondi possono essere negoziati con cadenza annuale;

Vista la deliberazione DAC/751 del 1° dicembre 2021, come modificata dalla deliberazione DAC/270 del 9 maggio 2023, relativa alla quantificazione delle risorse per il finanziamento del trattamento accessorio dei Ricercatori e Tecnologi per l'anno 2019, per un importo complessivo di € 1.968.128,13;

Vista la deliberazione DAC/750 del 1° dicembre 2021, come modificata dalla deliberazione DAC/272 del 9 maggio 2023, relativa alla quantificazione delle risorse per il finanziamento del trattamento accessorio dei Ricercatori e Tecnologi per l'anno 2020, per un importo complessivo di € 1.913.761,54;

Vista la deliberazione DAC/18 del 28 gennaio 2022, come modificata dalla deliberazione DAC/271 del 9 maggio 2023, relativa alla quantificazione delle risorse per il finanziamento del trattamento accessorio dei Ricercatori e Tecnologi per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 1.895.229,21;

Vista la nota MEF-RGS prot. n. 44358 del 16 marzo 2023, relativa alla certificazione delle Ipotesi di accordo sulla ripartizione del Fondo per il trattamento economico accessorio dei Ricercatori e Tecnologi per gli anni 2017 e 2018, nella quale si evidenzia che dalle Ipotesi di accordo andrebbe espunta l'Indennità di Valorizzazione Professionale, in quanto definita dal CCNL e non rientrante, pertanto, tra le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di ente;

Preso comunque atto che lo stanziamento per l'Indennità di valorizzazione professionale ammonta ad € 1.400.216,87 per l'anno 2019, € 1.362.242,96 per l'anno 2020 ed € 1.341.931,76 per l'anno 2021;

Preso altresì atto che lo stanziamento per l'Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo, di cui all'art. 9 del CCNL 1994/1997 per l'Area VII della dirigenza amministrativa, biennio economico 1996/1997, Sezione Ricercatori e tecnologi, pari a € 55.378,93 per ciascuna annualità, non può essere erogato, in quanto l'ordinamento organizzativo dell'Istituto individua quali strutture tecniche e scientifiche particolarmente rilevanti le Direzioni Centrali, ai cui Responsabili si applica il CCNL dell'Area della Dirigenza amministrativa;

Preso infine atto che le economie derivanti dal mancato utilizzo, nell'anno precedente quello di riferimento, delle risorse destinate al finanziamento dell'Indennità per Oneri Specifici ammontano ad euro 19.339,93 per l'anno 2019, euro 22.045,25 per l'anno 2020 ed euro 26.826,23 per l'anno 2021;

Visto il Sistema di misurazione e valutazione della Performance adottato dal Consiglio dell'Istat il 22 febbraio 2013 e vigente per il triennio di riferimento;

Convergono e stipulano quanto segue:



Istituto Nazionale di Statistica

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica al personale dell'ISTAT con contratto a tempo indeterminato o determinato inquadrato nei tre livelli professionali dei profili di Ricercatore e Tecnologo nonché al personale di altre amministrazioni equiparate, comandato o in assegnazione temporanea presso l'ISTAT, che non sia già beneficiario del trattamento per il salario accessorio presso l'amministrazione di appartenenza.

L'accordo ha per oggetto la definizione dei criteri di erogazione del trattamento accessorio per il triennio 2019-2021; i relativi effetti giuridici ed economici decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Art. 2 Indennità per oneri specifici

Le parti prendono atto che l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della indennità per oneri specifici, di cui all'art. 8 del CCNL 1994/1997 per l'Area VII della dirigenza amministrativa, biennio economico 1996/1997, Sezione Ricercatori e tecnologi, è pari a € 213.220,39 per ciascun anno del triennio.

L'erogazione delle risorse relative all'indennità per oneri specifici viene correlata all'attività svolta dai ricercatori e tecnologi nelle rispettive strutture di appartenenza ed è corrisposta solo in assenza di accertamento negativo circa l'utile ed effettivo svolgimento delle medesime attività secondo i seguenti parametri:

Media ponderata di svolgimento delle attività dei ricercatori e tecnologi della macrostruttura	Quote spettanti ai ricercatori e tecnologi della macrostruttura
>80 ≤ 100	100
>50 ≤ 80	80
≤ 50	60

ove per macrostruttura si intendono i Dipartimenti, la Direzione Generale e le Direzioni Centrali equiparate ai Centri di Responsabilità di primo livello.

Art. 3 Risorse aggiuntive di cui all'art. 9, comma 3, del CCNL per il biennio economico 2000/2001

Le risorse aggiuntive destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale, quantificate, in € 253.672,01 per ciascuno degli anni del triennio, si rendono disponibili all'esito della verifica sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento organizzativo e di attivazione di nuovi servizi individuati negli strumenti di pianificazione pluriennali adottati dall'Istituto.

La quantificazione delle risorse disponibili a consuntivo è parametrata, in riferimento agli obiettivi e indicatori di miglioramento organizzativo e di attivazione di nuovi servizi, al target medio effettivo



Istituto Nazionale di Statistica

verificato a consuntivo rispetto al target medio indicato nel piano della performance dell'anno di riferimento.

Le risorse in tal modo quantificate sono distribuite al personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione positiva dei risultati conseguiti dall'Istituto rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività, secondo i parametri di cui al precedente articolo.

Articolo 4

Piani di razionalizzazione della spesa art. 16 comma 5 d.l. 98/2011

Le risorse confluite nello stanziamento per il trattamento accessorio del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo derivanti dai risparmi dei piani di razionalizzazione della spesa per gli anni 2016-2018 e 2019-2021, come certificate dal Collegio dei revisori nella seduta del 19 giugno 2017, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ammontano a:

€ 26.300,00 per il 2019;

€ 7.202,00 per il 2020;

€ 4.199,89 per il 2021.

Il 50% di tali risorse è distribuito al personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione positiva dei risultati conseguiti dall'Istituto rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività, con i criteri e parametri indicati dal precedente art. 2.

L'ulteriore 50% è destinato a finanziare la maggiorazione del trattamento accessorio del personale individuato secondo i criteri e le modalità che verranno definiti a seguito della emanazione da parte dell'ANVUR delle relative Linee Guida.

Art. 5

Economie

Le economie derivanti dal mancato utilizzo, nell'anno precedente quello di riferimento, delle risorse destinate al finanziamento dell'Indennità per Oneri Specifici, negli importi indicati in premessa, sono distribuite secondo i criteri e i parametri di cui al precedente art. 2.

Per l' Istat


Per le OO.SS

FLC CGIL

CISL SCUOLA



Istituto Nazionale di Statistica

FED. UIL SCUOLA RUA


SNALS CONFSAL

FGU GILDA UNAMS

ANIEF EPR